

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

E

DEL PATROCINIO COMUNALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 21.11.1994 –
ravvisata legittima dal Comitato Regionale Territoriale di controllo nella seduta del 15.02.1995
con provvedimento n. 547/573.*

Testo entrato in vigore in data 10.03.1995.

Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 24.11.2014

Testo modificato in vigore dal 14.12.2014

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

Art. 2 Oggetto

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Pordenone determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Art. 3 Tipologia degli interventi

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

- a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;
- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
- c) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti:

1. per i punti a) e b):

- * avere sede nel Comune di Pordenone;
- * essere state costituite da almeno due anni;
- * aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro;

1.bis Limitatamente al contributo di cui al punto b), finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni, l'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede nel Comune di Pordenone purché le iniziative finanziate si svolgano sul territorio comunale e di norma in sinergia con una o più associazioni presenti sul territorio comunale e che svolgano attività similari.

2. per il punto c) :

- * aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro.

Inoltre lo Statuto e l'atto costitutivo dell'associazione o i regolamenti degli enti e delle istituzioni debbono prevedere:

- a) che la nomina degli organi di rappresentanza esterna, di gestione e di controllo sia rimessa all'assemblea degli aderenti che approva il bilancio ed il rendiconto;
- b) che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo o altro organo equipollente, soltanto per gravi motivi;
- c) che in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con finalità similari o comunque di pubblico interesse;
- d) le modalità di ammissione di nuovi soci ed aderenti;
- e) promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere "a" e "b" del presente regolamento:

- * gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3, lett. "b", del presente regolamento:

- * i comitati o i gruppi ad essi assimilabili comunque costituiti con atto scritto.

Art. 6

Presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

Art. 7

Contenuto della domanda

La domanda redatta su carta bollata deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- * indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
- * modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.

Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:

1. copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
2. bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali, accompagnati da una relazione illustrativa sull'attività in programma;

3. descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite;
4. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per l'attività sociale e indicazione della relativa spesa;
5. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente;
6. verbale dell'organo competente contenente l'autorizzazione a presentare la domanda di contributo.

I documenti di cui al punto 1) dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure qualora siano intervenute modificazioni significative agli stessi.

Art. 8 Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta che sarà spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in materia, che vi provvederà entro il termine previsto dall'apposito regolamento.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 9 Criteri per la concessione dei contributi

L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità;
- b) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta;
- c) considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
 - il numero degli iscritti;
 - la qualità dell'attività.

Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli settori di attività agli articoli di cui al capo III:

1. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
2. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli

- anziani, dei portatori di disabilità e dei militari di leva che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
3. privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
 4. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

Art. 10 **Spese ammissibili**

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- * spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
- * spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- * spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- * spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- * spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- * spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
- * spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
- * compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- * compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- * spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16, lettera f).

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

Art. 11 **Piano di riparto**

Annualmente, entro il mese di giugno, la Giunta comunale predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.

In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, la Giunta potrà procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili a favore dei soggetti esclusi.

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 12.

Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 **Rendicontazione**

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione con la presentazione di fatture o altre note spese in originale.

I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo richiesto.

Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Al rendiconto dev'essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

In caso di mancata rendicontazione entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta provvederà alla revoca del contributo.

Il contributo concesso verrà liquidato in un'unica soluzione con decreto del Dirigente del Settore competente in materia entro due mesi dalla presentazione del rendiconto.

CAPO III **SETTORI DI INTERVENTO**

Art. 13 **Settori di intervento**

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

Art. 14 **Attività sportive e ricreative**

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e

ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;

- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Sono escluse dal contributo previsto dall'art. 3 lett. "a", la Società e le Associazioni sportive che hanno ottenuto un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi e che ivi hanno la loro sede sociale.

Art. 15

Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

Art. 16

Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Art. 17

Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni

derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà. In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Le attività del Settore Servizi Sociali sono prioritariamente finalizzate:

- * alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- * all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- * alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- * alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- * all'inserimento sociale delle persone migranti.

Art. 18

Attività e iniziative in campo economico

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

- a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà pordenonese.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

Art. 19

Patrocinio Comunale

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 20

Domanda di patrocinio

La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta bollata, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni e contenere le seguenti indicazioni:

- * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
- * relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- * richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

Art. 21

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

Art. 22

Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Le agevolazioni di cui sopra qualora siano economicamente quantificabili debbono essere contabilizzate nel registro di cui al successivo art. 25.

Per le agevolazioni di cui ai punti n. 1) 2) 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 24

Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 25

Registro delle Associazioni

A cura di ogni Settore viene tenuto un apposito registro contenente l'elenco delle associazioni che hanno richiesto contributi, l'indicazione dei relativi importi e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.

Tale elenco viene aggiornato annualmente e può essere consultato su richiesta, presso ogni Dirigente di Settore.

Art. 26

Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 27
Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico presso l'ufficio informazioni.

Art. 28
Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 29
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

=.=.=.=.=